

1025/161,6
929/14 l.ou



Tribunale per i Minorenni di Taranto
Art 31/3° comma DLvo 1998 n. 286

Il Tribunale per i Minorenni di Taranto, riunito in Camera di Consiglio il 10 aprile 2017 con la partecipazione dei sottoscritti Magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Dott.ssa Bombina Santella | PRESIDENTE |
| Dott.ssa Paola Morelli | GIUDICE |
| Dott.ssa I. De Pascale | GIUDICE ONORARIO |
| Dott. F. Matichecchia | GIUDICE ONORARIO |

Ha emesso il seguente

DECRETO

nell'interesse della minore _____ nata in Ucraina il 4.6.2002 figlia di _____ e di _____, residente in Manduria alla Via Antonio Bruno 56.

Premesso che:

- con ricorso depositato il 6 ottobre 2016 ai sensi dell'art 31 comma 3 Dlvo 286/1998 _____ hanno chiesto entrambi l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art 31 DLvo 286/1998 rappresentando: di essere i genitori di _____ di avere il _____ fatto ingresso dall'Ucraina in territorio Italiano nell'anno 2012, munito di regolare visto, per unirsi alla moglie ed alla figlia, le quali entrambe in possesso di passaporto, si erano già recate in Italia presso la nonna materna regolarmente soggiornante in Italia e residente in Manduria; di avere intenzione di regolarizzare la posizione amministrativa in Italia;

Rilevato che

- i ricorrenti genitori della minore - sentiti il 7 novembre 2016 - hanno confermato il contenuto della istanza aggiungendo che attualmente la _____ lavora come barista con regolare contratto di lavoro mentre _____ svolge lavoretti saltuari; che la figlia minore frequenta la terza media con ottimi profitti ed è ben integrata nel contesto classe;
- dalla certificazione rilasciata dall'Asl di Taranto (P.O. Orientale- Manduria) il 7.7.2016 la minore risulta affetta da Glomerulonefrite Cronica da probabile IgA nephropathy, tiroidite autoimmune;
- la Questura di Taranto ha fatto pervenire nota nella quale ha dichiarato che i genitori della minore risultano foto segnalati e titolari di permesso di soggiorno scaduto in validità;
- dalla relazione del Servizio Sociale del comune di Manduria del 25.10.2016 emerge l'effettività del domicilio dichiarato e l'assenza di criticità sotto il profilo igienico sanitario e sotto quello della idoneità ad ospitare la minore;

Il Pm all'esito della compiuta istruttoria ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 24.3.2017

Considerato che

- l'art. 31, comma terzo, del D.L.vo n. 286/98, recita " *Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alla altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia*".
- che, la facoltà concessa al TM di derogare a qualsiasi altra disposizione del Testo Unico n. 286/98, trova la sua ratio nell'assoluta preminenza che viene riconosciuta alla salute psicofisica del minore rispetto alle esigenze di ordine pubblico che sovrintendono alle disposizioni dirette a garantire il controllato svolgimento dei flussi migratori salvo il limite costituito dalla circostanza che l'autorizzazione deve essere concessa per un periodo determinato;
- che quanto alla interpretazione dei "gravi motivi" richiesti dalla legge quale presupposto necessario per conseguire le Sezioni Unite, con sentenza n. 21799 del 25.10.2010 hanno evidenziato che *La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare*".

Ritenuto che

- nel caso in esame ricorrano le condizioni di cui all'art 31 terzo comma DLvo 286/1998 sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore tali da rendere necessaria, nell'esclusivo interesse dello stesso, la permanenza in Italia dei genitori;
- non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l'espulsione dei ricorrenti provocherebbe un traumatico distacco dalle figure genitoriali con la concreta possibilità di un grave danno psicologico per la figlia atteso che la stessa si trova in una fascia di età (quella adolescenziale) in cui necessita delle cure e dell'affetto di entrambi i genitori per un crescita sana ed equilibrata (orientata al principio di diritto alla bigenitorialità sancito dall'art 337 ter c.c) e tenuto conto della fragilità connessa alle serie problematiche di salute;
- del pari sarebbe traumatico per la minore l'ipotesi dell'allontanamento dal territorio dello Stato per seguire i genitori dal momento che la stessa è da lungo tempo inserita nel territorio, è iscritta regolarmente e con profitto alla scuola secondaria di primo grado; ha una buona rete amicale e parentale con cui si intrattiene nel tempo libero ed è seguita con controlli periodici dall'Ospedale Giannuzzi di Manduria che l'ha presa in carico in ragione della patologia da cui è affetta;
- dall'istruttoria svolta la personalità dei ricorrenti è immune da precedenti penali o da segnalazioni e in ragione della stabile e remunerata occupazione lavorativa della madre e dello sforzo giornaliero compiuto dal padre nel reperire ogni giorno piccoli lavoretti appare effettivamente tesa alla costruzione di un positivo processo di integrazione con la conseguenza che nel caso di espulsione alla luce delle circostanze complessivamente emerse sarebbe leso il diritto fondamentale della figlia minore alla unità familiare;

- sia opportuno autorizzare i genitori a permanere in Italia ai sensi della anzidetta norma per la durata di anni tre allo scopo di ottenere la regolarizzazione della propria posizione in Italia con un permesso di soggiorno che dovrà consentire lo svolgimento della attività lavorativa (e conseguentemente l'iscrizione al SSN) alla stregua di quanto recita l'art 2 comma 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 " *Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3 (ndr Decreto legislativo 286/1998) e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.*

P. Q. M.

Visto l'art. 31 comma 3° DLgs 25.7.1998 n. 286, 333, 336 cc

Autorizza l'interessato a permanere in Italia a norma del 3° comma dell'art 31 D. Lvo n. 286/1998 per un periodo di anni tre così come meglio specificato in parte motiva

Visto l'art 741, 2° comma cpc

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo

Dispone comunicarsi il presente provvedimento alla Questura e al Consolato del Paese di origine dell'istante ai sensi dell'art 31 comma terzo ultimo periodo

Mandando alla Cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di rito.

Taranto, 10 aprile 2017

Il Giudice est.
Paola Morelli

IL CANCELLIERE
(Dot.essa Carolina GARGI)

de. 6 id. 4/17

IL CANCELLIERE
(Dot.essa Carolina GARGI)

Il Presidente
Bombina Santella